

COMUNE DI TALA

PROVINCIA DI MESSINA

Copia di delibera di Consiglio Comunale

DELIBERA N. 0028 del Reg. DEL 04/07/07

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN
AGRICOLTURA - ART. 40 COMMA 4 BIS L.R. N. 16/1996.
(COMMA 4 BIS INTRODOTTO DALL'ART. 39 DELLA L.R. N. 14/06).

L'anno DUEMILASETTE il giorno QUATTRO del mese
di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari,
a seguito di convocazione del Presidente, con avviso notificato, giusto
referto del messo comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
ed in convocazione di inizio
Risultano all'appello nominale:

1	BERLINGHIERI CARMINE	P	2	CICCARELLO GIUSEPPE	P
3	CORNARO BIAGIO	P	4	MANCUSO GIUSEPPE	P
5	GARUFI CARLO GIUSEPPE	P	6	PALO CARMEN	P
7	CUPPARI ALBERTO	P	8	D'ANGELO DOTT. SEBASTIANO	P
9	FEUDALE FOTI GEOM. GIOVAN	P	10	BERLINGHIERI SALVATORE	P
11	CAMINITI AVV. GIUSEPPE	P	12	GALLETTA GIUSEPPINA	P

Presenti : 12

Assenti : 0

Assume la presidenza BERLINGHIERI CARMINE
nella sua qualita' di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Assiste e partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROSA ANDO'
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI TALA

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di delibera per la CONSIGLIO COMUNALE
(redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90)

PROPOSTA N. 75 DEL 02.07.2007

**OGGETTO: Approvazione del regolamento fuochi controllati in
agricoltura - art. 40 comma 4 bis L.R. n° 16 del 06.04.1996
(comma 4 bis introdotto dall'art. 39 della L.R. 14.4.2006 n° 14).-**

VISTA la legge regionale n° 16 del 6.4.1996 art. 40, la quale prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disciplinino con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;

VISTA la legge regionale n° 14 del 14.04.2006 art. 39 comma 4 bis;

VISTA la nota prot. 1580 del 31.01.2007 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste Dipartimento Regionale delle Foreste di Messina frazione Colle S.Rizzo, pervenuta al comune di Itala in data 27.03.2007 con prot. 2340, nella quale si sollecita ai comuni di provvedere all'emanazione dei regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve emanare apposito regolamento per disciplinare l'attività di fuochi all'interno del proprio territorio comunale al fine rispettare la normativa vigente nell'accensione di fuochi e similari nell'attività agricola ;

CONSIDERATA, inoltre, l'importanza di tale adempimento in quanto si rifletterebbe positivamente sull'ambiente ed in particolare sul potenziale trasgressore in quanto consentirebbe agli organi di controllo di applicare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 40 della Legge Regionale n° 16/1996;

VISTO il regolamento fuochi controllati in agricoltura redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ottemperanza alla legislazione ed alla normativa vigente in materia , composto da n. 13 articoli;

RITENUTO il regolamento così come articolato meritevole di approvazione in quanto idoneo soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Comunale;

VISTA la nota della Provincia Regionale di Messina prot. n. 20881 del 27.06.2007 con la quale si invita ad un urgente adempimento per porre in essere opportune misure a tutela dell'importante patrimonio boschivo e della stessa comunità amministrata

VISTO P.O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

- 1) Per i motivi esposti in narrativa di approvare il regolamento fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 comma 4 bis della Legge Regionale n° 16 del 6.4.1996 (comma 4 bis introdotto dall'art. 39 della L.R. 14.4.2006 n° 14) composto da n. 13 articoli, così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale
- 2) **DARE ATTO** che il responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad adottare i consequenziali provvedimenti gestionali ;
- 3) **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva data l'urgenza e la necessità di dotarsi di apposito regolamento fuochi controllati in agricoltura .

IL SINDACO
f.to Antonio Miceli

PARERI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 30/2000.

AREA TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

IL CAPO AREA
f.to G. Cuppari



COMUNE DI ITALA
PROV. DI MESSINA

(c.f.80007400833-tel.090/952155 fax090/952116-cap98025-e-mail municipiodiitala@virgilio.it)

=====

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN
AGRICOLTURA

redatto ai sensi dell'art. 40 comma 4 bis Legge R. 6.4.1996
n° 16 (comma 4 bis introdotto dall'art. 39 della Legge R.
14.4.2006 n°14)

=====

ITALA ,il 02.04.2007

l'Ufficio tecnico Comunale
(arch. Michele Giunta)

Visto : il capo area tecnica
(geom. Cuppari Giovanni)

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art. 40 c. 4 bis L.r. 6.4.1996 n° 16)

art. 1

Per il periodo 09 giugno – 30 settembre, salvo diverse disposizioni di emanare con ordinanza sindacali è fatto divieto di :

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;

Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere , entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade.

Art. 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie.

Art. 4

Nelle aie devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro da almeno centimetri 6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- c) il combustibile per alimentare i motori di cui al punto "b" dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "*vietato fumare e accendere fiamme libere*";
- h) oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché nelle consuetudini locali e dalla esperienza personali col fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo la vigilanza dovrà essere intensificata.

Art.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10 metri.

Art. 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di metri 10.

Art. 7

All'atto della semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive e negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 metri in direzione ortogonale delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10.

Art. 8

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciole, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00 previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

Art. 9

Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde " 1515 ", ai Vigili del Fuoco anche mediante in numero verde " 115 " e alle autorità locali (*carabinieri, sindaco, ufficio di Protezione civile, ecc.*).

Art. 10

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 11

Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso.

Art. 12

I Comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e per l'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Art. 13

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate: penalmente, qualora si genera un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 C.p.); amministrativamente con l'importo pecuniario da € 51,00 ad € 258,00 (art. 40 c.3 della L.r. n. 16/1996), qualora trattasi di fuochi.-

IL PRESIDENTE
E. BERLINGHIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE
E. S. D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
E. R. ANDO'

con attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91, art. 11, è stata affissa all'albo Pretorio il giorno festivo e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi

Il Messo
E. Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
E. R. ANDO'

Copia conforme all'originale.

Italia, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione

- [] E' stata trasmessa al CO.ER.CO. con lettera n. del trattandosi di materia di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 23/97;
- [] E' stata trasmessa al CO.ER.CO. con lettera n. del ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 23/97
- [] su richiesta di un gruppo del consiglio;
- [] su richiesta della Giunta Municipale;

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 04-07-07

- [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- [x] perche' dichiarata immediatamente eseguibile;
- [] decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti e degli atti integrativi richiesti senza che il CO.ER.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- [] avendo il CO.ER.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimita'/incompetenza nella delibera del

Italia, 11 04 07 07

IL SEGRETARIO COMUNALE
E. R. ANDO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

04-07-07